

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 luglio 2017, n. G10816

L.R. 26 giugno 1980 n. 90 artt. 10-12 - Concessione mineraria di acqua termo-minerale denominata "Bullicame", in territorio del Comune di VITERBO e costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e ambientale. Concessionario: Comune di Viterbo (C. F. 80008850564).

OGGETTO: L.R. 26 giugno 1980 n. 90 artt. 10-12 - Concessione mineraria di acqua termominerale denominata “*Bullicame*”, in territorio del Comune di VITERBO, e costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e ambientale. Concessionario: Comune di Viterbo (C. F. 80008850564).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;
- L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*”.

VISTE le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie di coltivazione delle acque minerali e termali ed in particolare:

- R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno*”, testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie e autorizzazioni all'attività di ricerca e coltivazione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. “*Norme di polizia delle miniere e delle cave*”;
- Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*”;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 24 luglio 1977 n. 382*” che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia;
- L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni “*Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali*”;
- L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni “*Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio*”, testo che regola le disposizioni regionali sulla materia;
- L.R. 22 luglio 1993, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni recante modificazioni alla L.R. 26 giugno 1980, n. 90;
- Art. 7 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15 “*Disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente*”.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta regionale 27 ottobre 1987 n. 6402 la Regione Lazio ha rinnovato in favore del Comune di Viterbo la Concessione per lo sfruttamento del giacimento di acque termo – minerali, denominata *Bullicame*, ubicata nel Comune di Viterbo;
- la Concessione denominata *Bullicame* ha scadenza fissata per il 26 ottobre 2017, come da Deliberazione di Giunta citata nel precedente capoverso;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale 31 luglio 2014 n. 107 il Comune di Viterbo ha disposto di richiedere alla Regione Lazio il rinnovo anticipato della Concessione mineraria del *Bullicame*;
- con successiva nota prot. 16 settembre 2014 n. 0045751 il dirigente del Settore VIII del Comune di Viterbo ha trasmesso alla Regione Lazio copia della citata Deliberazione del Consiglio Comunale, formulando contestualmente istanza di rinnovo della Concessione in esecuzione della stessa Deliberazione;
- con nota GR468209 del 03 settembre 2015 la Regione Lazio ha sollecitato il Comune di Viterbo alla presentazione di tutta la documentazione prevista dalle normative vigenti in ordine al rinnovo anticipato;
- con nota 20 ottobre 2015 n. 562641 il Comune di Viterbo ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale 8 ottobre 2015 n. 357 con la quale è stato approvato il progetto di ampliamento della Concessione "*Bullicame*" e la proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti;
- la Regione Lazio, in virtù della richiesta di rinnovo anticipato della Concessione del *Bullicame* e della documentazione tecnica allegata a tale istanza, ha ritenuto opportuno e urgente, nelle more della definizione delle procedure finalizzate all'eventuale rilascio del rinnovo e comunque nell'imminenza della scadenza del titolo concessorio, procedere all'affidamento di un nuovo studio volto ad assicurare all'Amministrazione un quadro scientificamente attendibile della quantità e qualità delle risorse dell'acquifero dell'area viterbese;
- lo studio in questione, affidato con Determinazione dirigenziale 26 aprile 2016 n. G04204 all'Università di Viterbo, è stato consegnato in data 26 ottobre 2016 e discusso ed approvato nella seduta del 29 novembre 2016 della Commissione regionale consultiva per le Acque Minerali e Termali;
- con Determinazione dirigenziale 23 febbraio 2017 n. G02137 si è proceduto alla pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale dello studio in argomento denominato "*Studio su ipotesi operative di utilizzo delle risorse idriche del sistema idrotermale dell'area viterbese e programmazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio*";

PRESO ATTO CHE il testo della memoria di Giunta regionale con cui è stato individuato nel Comune di Viterbo il soggetto assegnatario della Concessione mineraria di acqua termominerale denominata "*Bullicame*" in territorio del Comune di Viterbo ai sensi della L.R. 90/80 ss.mm.ii. è stato letto nella seduta dell'11 luglio 2017 così come risulta dal relativo verbale;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Lazio nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, opera al fine di una razionale utilizzazione della risorsa termale, vigilando sulla utilizzazione sostenibile e durevole della risorsa, in un quadro di complessiva tutela dell'assetto ambientale ed idrogeologico del proprio territorio e persegue al contempo lo sviluppo sostenibile dal punto di vista sia economico che sociale delle attività presenti;
- la Regione Lazio attribuisce notevole valore alla risorsa termale, in considerazione della valenza sociale, economica ed ambientale che l'utilizzo di tale risorsa riveste nella comunità viterbese;

- la nuova cultura del termalismo impone di considerare non solo la qualità dello stabilimento, ove si somministrano le prestazioni, ma anche la cura del contesto territoriale ove questo si colloca, quale il decoro urbano, la conservazione dei valori identitari e culturali del paesaggio agrario, la qualità della vita;
- l'utilizzo della risorsa termale non si configura come solo elemento di valorizzazione economica, pur rilevante nell'economia locale, ma frutto di un processo storico e sociale che il territorio (nell'accezione vasta che comprende la comunità) ha generato e che per certi versi subisce in quanto l'attività termale genera vincoli e oneri alla comunità locale. Questo impone che lo sviluppo termale sia accompagnato da politiche di salvaguardia della risorsa ma anche della qualità di vita della comunità locale che deve trarre benefici dal suo esistere;
- l'attività termale deve integrarsi appieno nel contesto in cui opera e si sviluppa, senza reprimere altre attività produttive, onde evitare situazioni di pericolosa monocultura bensì traendo giovamento dal loro sviluppo, in quanto in grado di generare ricchezza ed aumentare l'utenza, sempre nel rispetto del limite delle risorse termali ed ambientali.

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Viterbo rappresenta l'istituzione territoriale più idonea a soddisfare le esigenze espresse in premessa, con particolare riguardo alla possibilità di avviare politiche di salvaguardia della risorsa ma anche di miglioramento della qualità di vita della comunità locale attraverso i benefici che la risorsa termale può generare, sia dal punto di vista economico che sociale;
- il Comune di Viterbo garantisce con il proprio ruolo istituzionale il rispetto e la salvaguardia della risorsa termale dal punto di vista idrogeologico;
- il Comune di Viterbo può farsi promotore dell'avvio di una nuova cultura del termalismo, ampliando le garanzie di tutela, non solo alla risorsa idrica, ma anche alla cura del contesto territoriale, al decoro urbano, alla conservazione dei valori identitari e culturali del paesaggio agrario;
- nell'ambito della complessa situazione della porzione centrale del bacino termale viterbese, in cui le concessioni minerarie e le relative pertinenze risultano distribuite in maniera disomogenea sul territorio, l'assegnazione delle diverse concessioni a diversi concessionari risulterebbe difficilmente gestibile, mentre un unico concessionario pubblico garantisce una gestione più razionale delle concessioni e della risorsa, assicurando inoltre una *supervisione* sull'utilizzo delle acque e sul loro sfruttamento, finalizzato all'equilibrio e alla salvaguardia del bacino termale;
- nel bacino centrale viterbese, il comune garantisce uno sfruttamento anche gratuito di alcune emergenze termali, dunque il rilascio della Concessione mineraria non appare, sia per le ragioni sopra indicate, che per la gratuità di alcuni tipi di sfruttamento, subordinato all'applicazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, recepita con Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- al fine di migliorare le condizioni idrogeologiche del Bacino termale Viterbese è intenzione della Regione Lazio procedere alla rimodulazione degli attuali punti di captazione, prevedendo in primo luogo la chiusura mineraria del pozzo San Valentino e il ri-condizionamento del Pozzo Zitelle, da strumentare e da chiudere mediante saracinesca al boccapozzo;

- che si ritiene necessario ai fini della salvaguardia del bacino idrototermale porre dei limiti all'estrazione e all'utilizzo della risorsa idrica, individuando valori di volume e di portata massimi emungibili, nonché individuare punti di prelievo alternativi a quelli di cui è prevista la chiusura;
- i nuovi punti di prelievo individuati sono il pozzo S. Albino e il pozzo Gigliola.

CONSIDERATO CHE:

- le sub-concessioni delle pertinenze minerarie ricadenti nel bacino centrale denominato "*Bullicame*" dovranno essere sottoposte in ogni caso a procedure ad evidenza pubblica improntate al primario obiettivo di rendere possibile lo sfruttamento economico di tipo concorrenziale ed in grado di stimolare la crescita del settore termale, tramite l'introduzione di un'offerta proveniente da un numero più ampio possibile di operatori e incentivare miglioramenti qualitativi dell'offerta da parte del sub-concessionario;
- La procedura ad evidenza pubblica esperita dal Comune di Viterbo, dovrà rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e massima pubblicità, sanciti dalla Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, recepita con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, rispettando i limiti e le imposizioni relative ai quantitativa di portata da concedere previsti nella presente determinazione.

VISTO CHE:

- con la presente determinazione la Regione Lazio intende procedere, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale attualmente prevista per il 26/10/2017, all'assegnazione della Concessione, per lo sfruttamento del giacimento di acque termo- minerali, denominata "*Bullicame*" ubicata nel Comune di Viterbo, fissando quale termine iniziale di efficacia giuridica quello del 27/10/2017, nonché procedere all'ampliamento dell'area in Concessione e all'istituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e ambientale, ai sensi della L.R. 90/80;
- l'area in Concessione denominata "*Bullicame*", ubicata nel Comune di Viterbo ha l'attuale estensione di ettari 123.53.70;
- la richiesta di rinnovo anticipato prevede un ampliamento di tale area portando l'estensione della Concessione a una superficie totale pari ad ettari 147.66.70. (ettari centoquarantasette, are sessantasei, centiare settanta);

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 257480 del 22 maggio 2017 è stato formalizzato l'avvio del procedimento e contestualmente è stato chiesto al Comune di Viterbo, all'Amministrazione Provinciale di Viterbo, alla C.C.I.A.A. di Viterbo di presentare eventuali osservazioni;
- con la medesima nota precedentemente citata è stato chiesto alla ASL di Viterbo di presentare il proprio parere di competenza;
- con nota prot. n. 291874 del 08 giugno 2017 è stato chiesto il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e dell'Etruria meridionale;

- con nota prot. 390264 del 28 luglio 2017 è stata trasmessa compiegata alla medesima la cartografia integrativa, che definisce in modo puntuale i limiti delle zone di protezione ambientale e igienico sanitaria.

ATTESO CHE:

- il Comune di Viterbo, l'Amministrazione Provinciale di Viterbo e la C.C.I.A.A. di Viterbo non hanno presentato osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della nota prot. n 257480 del 22 maggio 2017;
- la ASL di Viterbo con nota prot. n. 58805 del 18 luglio 2017, acquisita agli atti regionali con prot. n 370960 del 19 luglio 2017, ha espresso parere favorevole *“al rinnovo della Concessione di acqua termominerale denominata Bullicame e all'ampliamento richiesto, con ripermetrazione della stessa”*;
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e dell'Etruria meridionale con nota 17718 del 20 luglio 2017, acquisita agli atti regionali con prot. n 386020 del 27 luglio 2017 ha espresso parere favore all'ampliamento prescrivendo *“il controllo degli interventi di scavo previsti per il pozzo S. Albino da parte di proprio personale tecnico o, in caso di indisponibilità da parte di un archeologo qualificato”*.

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 42, lett. C della L.R. 90/80 e s.m.i., l'istanza in argomento è stata sottoposta al parere della Commissione Regionale Consultiva per le acque minerali e termali riunitasi nella seduta del 26.05.2017;

CONSIDERATO CHE, la Commissione Regionale Consultiva per le acque minerali e termali, nella seduta del 26.05.2017 ha espresso parere favorevole al rilascio anticipato e alla ripermetrazione della Concessione di acqua termominerale denominata *“Bullicame”*, basando le proprie valutazioni e considerazioni anche sulle informazioni contenute nello Studio denominato *“Studio su ipotesi operative di utilizzo delle risorse idriche del sistema idrotermale dell'area viterbese e programmazione dei relativi metodi e tecniche di monitoraggio”* citato precedentemente, con le seguenti prescrizioni:

- Chiusura mineraria del pozzo S. Valentino e ri-condizionamento del Pozzo Zitelle, da strumentare e da chiudere mediante saracinesca al boccapozzo;
- Installazione in tutti i pozzi e le sorgenti spontanee presenti all'interno della Concessione, dei misuratori di portata e multiparametrici con telerilevamento a distanza;
- Eventuali sub-concessioni rilasciate dal Comune di Viterbo dovranno essere sottoposte a procedure ad evidenza pubblica o comunque dovrà essere applicata la normativa sulla trasparenza, concorrenza e massima pubblicità;
- Le portate delle acque termali estratte dalla porzione centrale del Bacino dovranno essere limitate al volume massimo annuale riportato nello studio Piscopo, tali portate sono da distribuire alle diverse emergenze secondo lo schema di seguito descritto con le limitazioni di portata specificate:
 POZZO S. ALBINO: 6 (sei) l/s
 POZZETTO TERME DEI PAPI: 23/24 (ventritre/ventiquattro) l/s
 GIGLIOLA: 10 (dieci) l/s;
- Il rilascio della Concessione avrà valore sperimentale biennale per quanto riguarda le limitazioni delle portate concesse, a seguito della verifica tecnica sullo stato del bacino le portate potranno essere riviste;
- Il Comune si dovrà impegnare a contrastare i fenomeni abusivi di sfruttamento della risorsa termale;

- g) Il comune si dovrà impegnare ad inserire, nei bandi ad evidenza pubblica da emettersi in caso di subconcessioni, come requisito fondamentale lo sfruttamento del calore delle acque anche per fini di riscaldamento delle eventuali strutture ricettive;
- h) In ogni caso dalla Concessione “*Bullicame*”, ubicata nella porzione centrale del Bacino termale viterbese dovrà essere rispettato il volume massimo emungibile pari a 1.293.000.000 m³.

Gli emungimenti sopra indicati avranno una sperimentazione biennale. A conclusione di tale sperimentazione gli emungimenti imposti potranno essere rivisti in funzione delle condizioni della falda, verificate in base a studi geologici specifici;

RITENUTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10-36-37-38 e 39 della L.R. n. 90/80, occorre procedere alla costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale Concessione mineraria denominata “*Bullicame*”;

RILEVATO che, contestualmente al rilascio della Concessione mineraria di cui trattasi, sussistono i presupposti tecnici per la costituzione e la delimitazione delle relative zone di protezione di cui alla citata legge regionale e che le stesse sono state individuate sulla planimetria catastale in scala 1:2.000, in cui la zona di tutela assoluta è delimitata da una cerchio di colore rosso di raggio 10 metri, centrato sui pozzo e sulle emergenze termominerali, la zona di protezione igienico sanitaria è delimitata da una circonferenza di colore giallo, di raggio 200 metri, centrata sui pozzo e sulle emergenze termominerali e la zona di protezione ambientale è delimitata da linea blu tratteggiata verde coincidente con i limiti della Concessione mineraria;

VISTO il verbale di delimitazione dell'area della richiesta Concessione di acqua termominerale denominata “*Bullicame*”, ubicata in Comune di Viterbo, redatto in data 27.07.2017 dai funzionari della Regione Lazio addetti all'Area Attività Estrattive, i quali, sulla base del piano topografico allegato al suddetto verbale e a seguito della ricognizione e della delimitazione effettuate alla presenza del rappresentante del Comune e di due testimoni, hanno accertato che l'area della Concessione occupa una superficie totale pari ad Ha 147.66.70. (ettari cento quarantasette, are sessantasei, centiare settanta);

RITENUTO pertanto, sulla base degli esiti istruttori e di quanto sopra evidenziato, che sussistono i presupposti oggettivi ed i requisiti di legge per poter accordare al Comune di Viterbo, la Concessione di acqua termominerale denominata “*Bullicame*”, per un periodo di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di scadenza del precedente titolo concessorio ossia dal 26 ottobre 2017;

TENUTO CONTO che le acque minerali e termali fanno parte del patrimonio indisponibile regionale, come sancito dall'art. 11 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e dall'art. 1 della Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 90 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa.
- 2) Di rilasciare la Concessione mineraria di acqua termominerale denominata “*Bullicame*”, sita in territorio del Comune di Viterbo, a favore del Comune di Viterbo C. F. 80008850564, per la durata di anni 30 (trenta), a decorrere dalla data di scadenza del precedente titolo concessorio ossia dal 26 ottobre 2017.
- 3) Di consentire al Comune di Viterbo l'utilizzo delle acque termali emunte dall'area della Concessione mineraria con le seguenti prescrizioni:

- a) Chiusura mineraria del pozzo S. Valentino e ri-condizionamento del Pozzo Zitelle, da strumentare e da chiudere mediante saracinesca al boccapozzo;
 - b) Installazione in tutti i pozzi e le sorgenti spontanee presenti all'interno della Concessione, dei misuratori di portata e multiparametrici con telerilevamento a distanza;
 - c) Eventuali sub-concessioni rilasciate dal Comune di Viterbo dovranno essere sottoposte a procedure ad evidenza pubblica o comunque dovrà essere applicata la normativa sulla trasparenza, concorrenza e massima pubblicità;
 - d) Le portate delle acque termali estratte dalla porzione centrale del Bacino dovranno essere limitate al volume massimo annuale riportato nello studio Piscopo, tali portate sono da distribuire alle diverse emergenze secondo lo schema di seguito descritto con le limitazioni di portata specificate:
POZZO S. ALBINO: 6 (sei) l/s
POZZETTO TERME DEI PAPI: 23/24 (ventitre/ventiquattro) l/s
GIGLIOLA: 10 (dieci) l/s;
 - e) Il rilascio della Concessione avrà valore sperimentale biennale per quanto riguarda le limitazioni delle portate concesse, a seguito della verifica tecnica sullo stato del bacino le portate potranno essere riviste;
 - f) Il Comune si dovrà impegnare a contrastare i fenomeni abusivi di sfruttamento della risorsa termale;
 - g) Il comune si dovrà impegnare ad inserire, nei bandi ad evidenza pubblica da emettersi in caso di subconcessioni, come requisito fondamentale lo sfruttamento del calore delle acque anche per fini di riscaldamento delle eventuali strutture ricettive;
 - h) In ogni caso dalla Concessione "Bullicame", ubicata nella porzione centrale del Bacino termale viterbese dovrà essere rispettato il volume massimo emungibile pari a 1.293.000.000 m³.
- 4) Gli emungimenti sopra indicati avranno una sperimentazione biennale. A conclusione di tale sperimentazione gli emungimenti imposti potranno essere rivisti in funzione delle condizioni della falda, verificate in base a studi geologici specifici.
- 5) le sub-concessioni delle pertinenze minerarie ricadenti nel bacino centrale denominato "Bullicame" dovranno altresì essere sottoposte in ogni caso a procedure ad evidenza pubblica improntate al primario obiettivo di rendere possibile lo sfruttamento economico di tipo concorrenziale ed in grado di stimolare la crescita del settore termale tramite l'introduzione di un'offerta proveniente da un numero più ampio possibile di operatori e incentivare miglioramenti qualitativi dell'offerta da parte del sub-concessionario; La procedura ad evidenza pubblica esperita dal Comune di Viterbo, dovrà rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e massima pubblicità, sanciti dalla Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, recepita con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5., e dovrà contenere i limiti e le imposizioni relative ai quantitativa di portata da concedere previsti nella presente determinazione.
- 6) L'area della Concessione mineraria denominata "Bullicame", è segnata con linea perimetrale rossa sul piano topografico in scala 1:2.000 ed è descritta nel verbale di delimitazione datato 27 luglio 2017 allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante insieme all'elenco degli intestatari catastali delle particelle ricadenti nella suddetta area.
- L'area della Concessione mineraria di cui trattasi ha un'estensione di Ha 147.66.70. (ettari centoquarantasette, are sessantasei, centiare settanta) in cui sono comprese le particelle catastali elencate nel sopra citato verbale di delimitazione datato 27 luglio 2017 allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante;

- 7) Il titolare della Concessione è tenuto a corrispondere alla Regione Lazio:
- la tassa di Concessione regionale di Euro 816,38 (euro ottocentesedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 art. 5 che riduce del 17% annuo per il triennio 2002-2004, fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51%, gli importi di tutte le voci di tariffa allegata alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni;
 - il diritto proporzionale annuo anticipato secondo le disposizioni impartite dall'art. L.R. 26 giugno 1980, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni "*Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio*";
- 8) Il titolare della Concessione durante il periodo di titolarità è, inoltre, tenuto:
- a) a rispettare le condizioni e le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e dell'Etruria meridionale con nota 17718 del 20 luglio 2017, acquisita agli atti regionali con prot. n. 386020 del 27 luglio;
 - b) ad osservare l'obbligo di provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alle sorgenti o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area della Concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia la portata e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona della Concessione;
 - c) la strumentazione di cui al punto c) deve prevedere la possibilità di un collegamento in remoto per la trasmissione dei dati;
 - d) ad informare la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Attività Estrattive inviando nel mese di gennaio di ciascun anno una relazione contenente il consuntivo dei lavori svolti nell'anno precedente ed una relazione contenente il programma dei lavori che si intendono realizzare nell'anno corrente, nonché la scheda statistica che riassume i quantitativi di acqua termominerale utilizzata;
 - e) a fornire ai funzionari della Regione Lazio i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici richiesti;
 - f) ad attenersi, inoltre, alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua;
 - g) ad eseguire ogni sei mesi la misurazione della portata del pozzo, annotando gli esiti delle prove negli opportuni registri;
 - h) ad ottemperare, per i lavori di cui trattasi, a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.P.R. n. 128/59, D. Lgs. n. 624/96 e D.Lgs. n. 81/2008);
 - i) a far pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive, entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.
- 9) Di costituire, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 90/80 e s.m.i., la zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale della Concessione mineraria di acqua termo minerale denominata "*Bullicame*", ubicata in territorio del Comune di Viterbo.
- 10) L'estensione delle zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale è delimitata secondo quanto indicato nella allegata planimetria catastale in scala 1:2.000, che forma parte integrante della presente determinazione, in cui la zona di tutela assoluta è

delimitata da una cerchio di colore rosso di raggio 10 metri, centrato sui pozzi e sulle emergenze termominerali, la zona di protezione igienico sanitaria è delimitata da una circonferenza di colore giallo, di raggio 200 metri, centrata sui pozzi e sulle emergenze termominerali e la zona di protezione ambientale è delimitata da linea blu tratteggiata verde coincidente con i limiti della Concessione mineraria.

11) Sui terreni inclusi nella zona di tutela assoluta, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia mineraria ed ambientale, è consentita esclusivamente l'attività connessa alle opere di captazione o presa e alle infrastrutture di servizio.

12) La zona di protezione igienico-sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- per quanto attiene alle attività agricole o zootecniche:
 - a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
 - b) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
 - c) è vietato l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - d) è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
- per quanto attiene alle costruzioni:
 - e) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori delle zone di protezione;
 - f) sono vietate la costruzione di bacini per la raccolta delle acque, nonché le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotterranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari, quelli destinati al consumo umano e quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione purché autorizzati dalla Regione;
 - g) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica isolata dal terreno o struttura di fondazione equivalente e, comunque, non devono mai in alcun modo interferire con la falda acquifera mineralizzata;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione con aggiunta di additivi ad alta resistenza chimica e comunque tali da non pregiudicare le buone condizioni igienico-sanitarie della falda mineralizzata;
 - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori delle zone di protezione, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia.
- per quanto attiene alle attività produttive o commerciali:
 - h) è vietata l'apertura di nuove cave;
 - i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
 - k) sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli definiti dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni come lavorazioni insalubri.

- per quanto attiene allo smaltimento di acque o reflui civili:
 - l) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
 - m) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, operare il ripristino dei tratti deteriorati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
 - n) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia.

13) Entro la zona di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrotermale alimentante i pozzi della Concessione di acqua temominerale "*Bullicame*".

14) Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Viterbo, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80 e s.m.i..

15) Il Comune di Viterbo è tenuto a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico-sanitarie della falda mineralizzata.

16) Il rilascio della Concessione mineraria denominata "*Bullicame*" e la costituzione delle relative zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale sono accordati senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale.

Il Direttore Regionale
Rosanna Bellotti